



# **ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE**

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA VALIDAZIONE DEL**

**PEF TARI 2021**

**SECONDO IL NUOVO MTR ARERA DELIBERAZIONE 443/2019**

**COMUNE DI OROTELLI**

## Appendice 2

### RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

#### Indice della relazione

<b>1</b>	<b>Premessa .....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Valutazioni dell'Ente territorialmente competente.....</b>	<b>4</b>
4.1	Attività di validazione svolta .....	4
4.2	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie .....	5
4.3	Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019 .....	6
4.4	Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i> .....	6
4.5	Scelta degli ulteriori parametri.....	6

## 1 Premessa

L'art. 1.1 dell'MTR definisce l'ETC come "L'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente".

Ai sensi dell'art 199 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti" e ai sensi dell'art. 200 "la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199".

Ai sensi della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, (art. 2 comma 186-bis), per quanto riguarda i soggetti che sovrintendono all'organizzazione del servizio all'interno degli ATO, le Regioni hanno trasferito le corrispondenti funzioni agli enti di governo d'ambito. Il Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 art. 14, comma 27, lett. f, annovera l'organizzazione del servizio rifiuti tra le funzioni fondamentali dei comuni. Visto che ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011, Regioni e Province autonome devono definire il perimetro degli Ambiti o bacini Territoriali Ottimali (ATO) e contestualmente, per ciascun ATO deve essere istituito o designato il relativo Ente di Governo dell'ATO (EGATO).

Con riferimento alla Regione Autonoma Sardegna, la Delibera di Giunta Regionale n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), il quale fissa le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente.

Considerato che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO come programmato e che, alla luce della Delibera ARERA 443/2019, l'Ente Territorialmente Competente va residualmente individuato in ogni altro ente dell'Ambito, quali i Comuni medesimi. Il Comune scrivente è dunque chiamato ad assumere il duplice ruolo di gestore del servizio rifiuti per la parte di tariffazione e gestione utenti, svolta in economia dall'ufficio tributi, nonché di Ente Territorialmente Competente per la raccolta e la verifica dei dati e per la validazione del PEF definitivo e la trasmissione della documentazione all'Autorità.

Inoltre, considerato che la Delibera ARERA 57/2020, art. 1.2, chiarisce che "laddove l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al comma 6.3 del provvedimento da ultimo citato può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale", si è ritenuto necessario individuare l'unità organizzativa all'interno dell'Ente locale che assuma le funzioni di Ente Territorialmente Competente dotato di migliori profili di terzietà rispetto al soggetto gestore del servizio integrato rifiuti per la parte gestione tariffe e rapporti con gli utenti.

## 4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

### 4.1 Attività di validazione svolta

Il Comune di Orotelli è soggetto a svolgere anche le funzioni di Ente Territorialmente Competente fintanto non sopraggiunga la costituzione e l'effettiva operatività dell'Ente di Governo come sopra delineato.

All'interno dell'ambito territoriale coincidente con il Comune di Orotelli, sono stati individuati due soggetti gestori del servizio integrato rifiuti urbani:

- L'ufficio Tributi del Comune di Orotelli, in qualità di gestore del servizio integrato rifiuti per la parte gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- La Ditta Pianeta Ambiente Soc. Coop. in qualità di Gestore del servizio integrato della raccolta, trasporto, smaltimento. La ditta è affidataria del servizio integrato di igiene urbana e ambientale per l'Unione dei Comuni della Barbagia, responsabile dell'appalto e delle ripartizioni del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, con affidamento del servizio a partire dal 1 novembre 2020;

Pertanto, di seguito si descrive l'attività di validazione svolta sui dati trasmessi dai gestori:

- considerato che nel corso dell'anno 2020 c'è stato un avvicendamento gestionale, con avvio della gestione da parte della Ditta a partire dal 1 novembre 2020, il PEF TARI 2020 si è basato sui dati trasmessi in data 11/12/2020 dal Gestore Pianeta Ambiente Soc. Coop. mediante posta certificata e inoltrati dall'Unione dei Comuni della Barbagia, basandosi su costi previsionali riferiti alle migliori stime possibili dei costi del servizio per il medesimo anno e indicando le componenti RC pari a zero, conformemente a quanto disposto dall'art. 1.5, lett. b della Determina ARERA n. 02/DRif/2020. Tuttavia, alla data di validazione del PEF TARI 2021, l'Ente scrivente ha verificato che non risulta possibile per il Gestore effettuare ulteriori stime di costo rispetto a quelle già comunicate per l'anno precedente, sicché vengono considerate le medesime trasmissioni effettuate dal Gestore per l'anno 2020, in particolare:
  - PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilato nelle parti di propria competenza facendo ricorso alle migliori stime possibili dei costi del servizio per il medesimo anno con le componenti RC pari a zero, secondo l'art. 1.5 lettera b della determina Arera n.02/DRIF/2020;
  - una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori derivati dalle migliori stime possibili dei costi del servizio per il medesimo anno;
  - la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori derivati dalle migliori stime possibili dei costi del servizio per il medesimo anno;
- In data 10/02/2021 l'Ufficio finanziario, nella cui area è ricompresa l'Ufficio Tributi, nella persona del Responsabile, ha provveduto alla trasmissione della seguente documentazione:

- PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF e alle integrazioni intervenute dalle Deliberazioni ARERA n. 238/2020 e n. 493/2020, compilato nelle parti di propria competenza;
- dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal funzionario responsabile dell'Ufficio preposto all'adempimento, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili;

Successivamente, alla luce di quanto suddetto, si è proceduto alla verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati comunicati nel piano economico finanziario predisposto dai Gestori, in particolare:

- la coerenza degli elementi di costo efficienti realmente sostenuti nell'anno 2019 riportati nel piano economico finanziario rispetto ai dati contabili per il gestore del servizio integrato rifiuti per la parte gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- i dati derivati dalle migliori stime possibili dei costi del servizio per il medesimo anno per il gestore del servizio integrato della raccolta, trasporto, smaltimento e lavaggio strade, essendo affidataria del servizio dal mese di novembre 2020;
- la verifica dei costi efficienti realmente sostenuti nell'anno 2017 per il gestore del servizio integrato rifiuti per la parte gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- la verifica del rispetto della metodologia prevista dal MTR allegato alla delibera ARERA 443/2019;
- verifica del Piano economico finanziario approvato nell'anno 2019 per la verifica della Componente a Conguaglio;

Infine, si è proceduto alla validazione dei dati e delle informazioni comunicati dai gestori, necessari all'elaborazione del piano economico finanziario 2021, secondo MTR allegato alla delibera ARERA 443/2019.

#### **4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie**

Nell'anno 2021, il totale delle entrate tariffarie di riferimento rispetta il limite alla variazione annuale, indicato nell'art. 4 MTR, come di seguito riepilogato:

- $\sum T_a = € 224.764,00$ ;
- $\sum T_{a-1} = € 221.861,00$ ;
- $\rho_a = 1,6\%$ , di cui:
  - $rpi_a = 1,7\%$
  - $X_a = 0,1\%$ ;
  - $QL_a = 0$  in quanto non ci sono state variazioni dei livelli di qualità;
  - $PG_a = 0$  in quanto non c'è stata nessuna variazione nelle attività gestionali.

Infatti, il rapporto tra  $\sum T_a$  e  $\sum T_{a-1}$  è pari a 1,0131 inferiore al parametro  $(1 + \rho_a)$ .

#### 4.3 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

La componente a conguaglio relativa ai costi variabili  $RC_{TV,a}$  è pari a € 0,00 secondo l'art. 1.5 lettera b della determina Arera n.02/DRIF/2020, in quanto c'è stato un avvicendamento gestionale nel corso dell'anno 2020, mentre la componente a conguaglio relativa ai costi fissi  $RC_{TF,a}$  è pari a € 7.211,00 (valore positivo).

I suddetti valori sono stati ottenuti applicando alla somma delle componenti  $RC_{TV,a}$  e  $RC_{TF,a}$  il coefficiente di gradualità  $(1 + \gamma_a)$ , determinato dalla somma dei seguenti coefficienti:

- $\gamma_1 = -0,3$
- $\gamma_2 = -0,15$
- $\gamma_3 = -0,05$

Premesso che il coefficiente di gradualità  $(1 + \gamma_a)$  è calcolato sulla base del confronto tra costo unitario effettivo ( $Cueff_{a-2}$ ) e il *Benchmark* di riferimento, e di cui si specificano i valori ottenuti:

- $Cueff_{a-2}$ : 0,4494
- *Benchmark*, costo medio di settore come risultante dall'ultimo rapporto ISPRA 2020: € 0,4171

Visto che il  $Cueff_{a-2}$  è maggiore del *Benchmark*, i parametri  $\gamma_1$ ,  $\gamma_2$  e  $\gamma_3$  sono stati determinati nell'ambito degli intervalli di valori riportati nella tabella dell'art. 16.5 MTR. Ritenuti gli indicatori di qualità delle prestazioni soddisfacenti e vista la somma delle componenti  $RC_{TV,a}$  e  $RC_{TF,a}$  superiore a zero, è stato determinato un parametro vicino all'estremo superiore dell'intervallo di riferimento.

#### 4.4 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

Considerato l'avvicendamento gestionale avvenuto nell'anno 2020, che i ricavi da CONAI sono presuntivi in base al progetto di raccolta e trasporto rifiuti redatto dall'unione dei Comuni della Barbagia versione del 16 aprile 2020 e che il Comune di Orotelli non condivide il servizio di gestione di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani con gli altri comuni facenti parte dell'Unione medesima, non è stato possibile avere un dato presuntivo per i ricavi da CONAI e di conseguenza non è stato possibile determinare il valore di *sharing* (b).

#### 4.5 Scelta degli ulteriori parametri

Si è scelto di non rateizzare la componente a conguaglio (RC), calcolata in parte fissa, indicando il fattore di rateizzazione (r) della RC con un valore pari a uno, in quanto la componente a conguaglio non risulta una componente impattante sui costi determinati per il piano economico dell'anno di riferimento.

In Deroga all'ex art. 107 c.5 d.l. 18/20 è stato inserito un valore pari a € 0,00 dato dalla differenza tra costi variabili da PEF 2020 e costi variabili 2019, e un valore pari a - € 3.547,00 dato dalla differenza tra costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR e costi fissi 2019.

Inoltre, non è stato necessario procedere alla riclassificazione in quanto il rapporto tra  $\sum TV_a$  e  $\sum TV_{a-1}$  pari a 1,19, nel rispetto della condizione di cui all'art. 3 MTR.

Infine, è stato determinato il valore delle detrazioni, di cui al comma 1.4 della determina n. 02/DRIF/2020, per un totale pari a € 1.931,00, che comprende esclusivamente l'importo relativo al contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07.